

(N. 143-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 17 novembre 1948 (V. Stampato N. 100)

d'iniziativa del Deputato MURGIA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 NOVEMBRE 1948

Annunciato nella seduta del 14 dicembre 1948

Abrogazione degli articoli 210 e 535 del Codice di procedura penale.

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei deputati, nella seduta del 17 novembre 1948, ha approvata una proposta di legge d'iniziativa del deputato Murgia per l'abrogazione degli articoli 210 e 535 del Codice di procedura penale.

È opportuno, per chiarezza di esposizione, tener presenti le due norme di legge.

L'articolo 210 del Codice di procedura penale, posto sotto il capo delle « Impugnazioni », stabilisce che: « L'impugnazione proposta dall'imputato latitante od evaso, o dal suo difensore, contro una sentenza di condanna a pena detentiva che debba essere ancora scontata in misura non inferiore a un anno è dichiarata inammissibile, se l'imputato non si è costituito in carcere anteriormente al giorno fissato per il giudizio sull'impugnazione medesima ».

Il successivo articolo 535, posto sotto il

capo « Del ricorso per cassazione », determina che: « Salvo quanto è stabilito nell'articolo 210, il ricorso contro la sentenza di condanna a pena detentiva che deve ancora essere espiata per una durata superiore ad un anno, ovvero a una pena più grave, è dichiarato inammissibile se, anteriormente al giorno stabilito per la discussione del ricorso, l'imputato non si è costituito in carcere, o non si è posto a disposizione dell'autorità competente quando la pena dovrebbe essere espiata in uno stabilimento speciale ».

Sono due norme fortemente limitative del diritto del condannato a veder riesaminata da un secondo giudice la sua causa, che derivano dal vecchio e superato broccardo pel quale: *contra contumaces omnia iura clamant*.

L'articolo 210 esclude qualsiasi possibilità di impugnative, tanto di appello, quanto di

ricorso, a danno dei condannati *latitanti o evasi*, quando la pena che deve essere ancora scontata sia non inferiore ad un anno.

L'articolo 535, che è circoscritto al ricorso per cassazione, riguarda *tutti i ricorrenti*, i quali hanno l'obbligo di costituirsi in carcere per rendere ammissibile il loro gravame quando la pena che deve essere ancora espiata sia superiore ad un anno.

L'onorevole Murgia, nella breve premessa alla sua proposta di legge (*Atti parlamentari - Camera dei deputati*, Doc. n. 100), osserva che « l'abrogazione dei predetti articoli, mentre risponde a ragioni di rigorosa giustizia, è anche socialmente utile, perchè il latitante che veda riconosciuta la sua innocenza, ritornerà alla libertà e alla vita, laddove il mantenimento degli stessi articoli, mentre praticamente vulnera il principio della garanzia suprema dell'imputato, cioè del diritto di impugnazione, è dannosa ed antisociale ».

E, nella successiva relazione, presentata alla Camera, a nome della III Commissione permanente (*Atti parlamentari - Camera dei deputati - Doc. n. 100*), egli aggiunge: « Si deve quindi logicamente ritenere che il fine che dettò e ispirò i predetti articoli, costituisce un intervento del giudice di esecuzione prima ancora che il giudizio di cognizione sia concluso, mentre la logica impone che il giudice di esecuzione non possa e non debba, sotto nessuna forma, intervenire prima che il giudizio di cognizione sia chiuso con sentenza passata in autorità di cosa giudicata ».

Nella discussione avvenuta dinanzi la Camera, nella seduta del 17 novembre 1948, l'onorevole Casalnuovo, pur concordando perfettamente col concetto ispiratore della proposta di legge, obiettò che, essendo imminente la riforma dell'intero codice di procedura penale sarebbe stato consigliabile sospendere l'approvazione della proposta stessa per attendere la revisione completa ed unitaria del codice.

All'onorevole Casalnuovo risposero gli onorevoli Targetti, Arata ed Avanzini, quest'ultimo quale presidente della III Commissione permanente ed in sostituzione del relatore onorevole Murgia, osservando che era invece opportuno addivenire subito alla modesta

riforma che ha lo scopo di riparare ad una grave ingiustizia.

Infine il Ministro di grazia e giustizia, Onorevole Grassi, ebbe a dire che il progetto in esame poteva considerarsi come uno *stralcio* della futura riforma generale del codice per una parte nella quale è urgente addivenire alla applicazione di nuove norme e perciò, a nome del Governo, dichiarò di accettare la proposta di legge.

Nella stessa seduta del 17 novembre la Camera, a scrutinio segreto, ha approvato la proposta con 292 voti favorevoli e 15 contrari.

Abbiamo voluto riferire nei suoi dettagli l'iter percorso dalla presente proposta perchè il Senato abbia tutti gli elementi per giudicare, e possa, con pieno senso di responsabilità, seguire le conclusioni della Commissione, di confortare cioè col suo voto favorevole la proposta stessa.

Non sarà però inutile che la Commissione faccia qualche altra brevissima considerazione di ordine giuridico.

Innanzitutto è bene notare che l'esigenza di abrogare gli articoli 210 e 535 del codice di rito penale si era già fatta sentire, sia nel campo teorico sia soprattutto in quello pratico, fin dai primi giorni dell'entrata in vigore del codice fascista del 1° luglio 1931.

Tale bisogno è diventato anche più urgente in questi ultimi tempi, soprattutto per il gran numero di processi celebrati dinanzi le Corti d'Assise assai spesso contro imputati latitanti, conclusi con l'irrogazione di pene gravissime.

Del resto è doveroso osservare che l'articolo 535 del Codice di procedura penale fu *praticamente* abrogato a pochi mesi di distanza dall'applicazione del codice stesso, dalla notissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 maggio 1932 (« Giustizia penale », 1932, parte IV, col. 263), con la quale venne stabilita la massima che:

« Agli effetti dell'ammissibilità del ricorso per cassazione del condannato a pena detentiva che deve ancora essere espiata per una durata superiore ad un anno, costui non ha l'obbligo di costituzione in carcere ove il reato per cui fu condannato non consenta mandato di cattura, o il giudice, essendo il mandato di cattura facoltativo, non abbia creduto

spedirlo, non altrimenti da ciò che è disposto per il condannato, allorchè sia stata sospesa l'esecuzione del mandato o dell'ordine di cattura a norma dell'articolo 259, ovvero si trovi in stato di libertà provvisoria, o si tratti di pena la cui esecuzione sia stata sospesa condizionatamente ».

Con questa solenne interpretazione, fatta quasi immediatamente dal Supremo Collegio, e mai abbandonata da oltre sedici anni, la norma dell'articolo 535 non trova applicazione se non nei casi di latitanza o di evasione.

Quindi in realtà la presente proposta di legge, mentre sanziona l'abrogazione, già avvenuta di fatto, dell'articolo 535, stabilisce soltanto l'abrogazione del disposto dell'articolo 210.

E qui, alle ragioni già autorevolmente esposte alla Camera dei Deputati, se ne possono aggiungere utilmente altre due.

La prima deriva implicitamente dal primo capoverso dell'articolo 27 della Costituzione, il quale stabilisce che: « *L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva* ».

Questa norma, giustamente fissata nella Costituzione, importa, per una superiore esigenza di giustizia, che l'imputato, presunto innocente, non possa essere privato per nessuna ragione della completezza dei mezzi di difesa consentiti dalla legge fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La seconda deriva da una disparità di trattamento che, mantenendo in vita il disposto dell'articolo 210, si verrebbe a creare in danno di alcune categorie di condannati, e proprio di quelli più gravemente puniti e che più hanno necessità di esperire tutti i possibili gravami per poter arrivare alla dimostrazione della loro eventuale innocenza.

E valga il vero.

In base al disposto del Decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 22, per i condannati alla pena di morte non valgono le disposizioni degli articoli 210 e 535 del Codice di procedura penale ed il ricorso per cassazione è sempre ammissibile.

Ora, siccome in virtù al decreto legislativo luogotenenziale 20 agosto 1944, n. 244, alla pena di morte per i delitti preveduti nel Codice penale fu sostituita quella dell'ergastolo, e siccome, per il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, in conformità al disposto dell'articolo 27 della Costituzione ultimo capoverso, la stessa norma fu estesa ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra, si avrebbe questa strana e repugnante conseguenza che, per i condannati alla pena di morte, per i quali la pena è stata per legge degradata ad ergastolo, il ricorso per cassazione sarebbe sempre ammissibile, mentre non lo sarebbe per i condannati fin dall'origine alla pena dell'ergastolo.

Dimodochè diventerebbe praticamente più favorevole la condizione dei condannati alla pena di morte rispetto a quelli condannati alla pena dell'ergastolo; cosa evidentemente assurda.

Onorevoli senatori! Per tutte queste considerazioni la Commissione vi propone la sollecita approvazione della presente proposta di legge, che, oltre ad essere informata a criteri di giustizia, che derivano direttamente dalla Carta costituzionale (della quale viene ad essere una delle prime e necessarie applicazioni) toglie anche la possibilità oggi esistente di una disparità di trattamento fra condannati alla stessa pena, anche se la denominazione originaria è stata diversa: il che consacrerrebbe una patente ingiustizia.

PERSICO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 210 e 535 del Codice di procedura penale sono abrogati.